

**STATUTO di
ASSOCHANGE**

Associazione Italiana di CHANGE MANAGEMENT

SEZIONE 1°

Denominazione, Ambiti di attività, Obiettivi

Art. 1 - Denominazione e sede dell'Associazione

È costituita la Associazione Italiana di Change Management (ASSOCHANGE) con sede in Milano, Corso Vercelli N. 9. L'associazione non ha fini di lucro ed è regolata a norma dell'art. 36 e segg. del codice civile nonché del presente statuto, ha sede in Milano e può istituire uffici anche in altre città.

La sua durata è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 2 - Oggetto e ambiti di attività

L'associazione ha per oggetto la promozione e l'effettuazione di attività di studio, analisi, conoscenza, applicazione e approfondimento continuo delle tematiche relative alle diverse variabili in gioco nella Gestione del Cambiamento, anche allo scopo di promuoverla nella collettività.

La Gestione del Cambiamento, o Change Management, è l'insieme delle attività e degli strumenti per il governo sistematico dei processi di cambiamento attraverso lo sviluppo integrato, e costantemente monitorato, delle persone, della cultura, dei processi organizzativi, delle strutture e delle tecnologie. In tale contesto rientrano attività tipiche di Change Management quali la Comunicazione, i modelli macro-organizzativi di Governance aziendale, il Micro-allineamento organizzativo, lo sviluppo delle competenze, il sistema di misurazione delle prestazioni organizzative e dei singoli, il sistema incentivante, la leadership, la cultura aziendale, la formazione, l'addestramento ed il program management in attività di trasformazione aziendale.

Nel seguito con la locuzione "Change Management" si intenderanno tutti gli ambiti di interesse sopra definiti.

L'azione sui temi sopra indicati viene svolta attraverso le seguenti modalità operative:

- promozione di scambi di esperienze e rapporti di collaborazioni fra gli associati, al fine di accrescerne la professionalità e l'efficacia degli interventi;
- diffusione, ai fini di promozione sociale e culturale, nel mondo economico, accademico, industriale, commerciale e politico, e più in generale della collettività, della conoscenza e consapevolezza delle possibilità di ottimizzazione offerte dal Change Management;
- diffusione e promozione della cultura del cambiamento e del Change Management attraverso la realizzazione di iniziative, attività, volta alle singole persone interessate a partecipare alle attività associative;
- introduzione, sviluppo e/o divulgazione, nelle aziende e negli Enti Pubblici, di strumenti e metodologie avanzati;
- promozione ed erogazione della formazione e dell'aggiornamento professionale, anche con la collaborazione di Istituti pubblici o privati; istituzione e mantenimento di collegamenti e rapporti di collaborazione con associazioni, enti e organizzazioni, pubblici o privati, nazionali o esteri, che svolgono attività nel campo del Change Management;
- organizzazione di gruppi di lavoro, riunioni, convegni, congressi, incontri di benchmarking e sessioni di incontro monotematiche scientificamente impostate nelle quali condividere metodi e approcci di successo e i possibili "passi falsi" da evitare visite ad aziende, attività formative nonché cura di pubblicazioni, diffusione di notizie e informazioni attinenti al Change Management;
- ogni altra iniziativa utile al raggiungimento degli obiettivi suddetti.

Nel perseguimento dei propri scopi, l'associazione si propone di utilizzare tutte le opportunità rese disponibili dall'uso dei mezzi di comunicazione di massa, in ogni loro forma attuale e futura, per

sensibilizzare in modo allargato sui problemi che di volta in volta si renderanno meritevoli di specifica attenzione.

L'associazione, nell'attuazione dei propri obiettivi, potrà, inoltre: promuovere e organizzare tavole rotonde, conferenze, assemblee, dibattiti, riunioni, audiovisivi, cortometraggi, mostre, corsi e momenti formativi di ogni livello per studi connessi ai temi propri istituzionali.

L'associazione potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare ed immobiliare, che il Consiglio Direttivo riterrà utile per il conseguimento degli scopi associativi.

L'associazione potrà partecipare ad altre associazioni italiane ed estere, rendere operative sezioni e/o patrocinare altre associazioni sia sul territorio italiano sia nei paesi esteri.

Per il raggiungimento dello scopo associativo, l'associazione potrà possedere, gestire, prendere in locazione immobili ed altre attrezzature sia mobili che immobili; potrà stipulare contratti, accordi con altre associazioni e terzi in genere e provvedere ad ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dello scopo dell'associazione, nel pieno rispetto ed in conformità con le sue finalità statutarie.

SEZIONE 2°

Soci e Organi dell'Associazione

Art. 3 - Associati

Sono Associati dell'Assochange le persone fisiche o giuridiche la cui domanda di iscrizione non sia stata respinta dal Consiglio Direttivo e che siano in regola con il pagamento della quota associativa. Sono previste le seguenti categorie di associati:

- associato fondatore;
- associato fondatore collettivo;
- associato ordinario;
- associato collettivo ordinario;
- associato collettivo sostenitore;
- associato onorario individuale o collettivo;
- associato junior.

Sono associati fondatori coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'associazione, sottoscrivendone l'atto costitutivo e precisamente le singole persone fisiche.

Le Società di appartenenza degli associati fondatori hanno facoltà di aderire ad Assochange in qualità di associato collettivo fondatore.

Sono associati ordinari le persone fisiche che, dietro richiesta individuale ai sensi dell'art. 5 ottengono il titolo con provvedimento iscritto nel libro degli associati.

Gli associati "junior" sono le persone fisiche di età non superiore ai 30 anni e regolarmente iscritte ad un corso di studi superiori o di laurea; per essi è previsto il pagamento di una quota associativa opportunamente ridotta.

Gli associati "collettivi" sono le aziende, gli enti, gli istituti universitari, e le associazioni scientifiche, tecniche e professionali.

Tra questi sono associati "collettivi sostenitori" coloro i quali sostengono finanziariamente l'Associazione versando quote associative maggiorate secondo quanto previsto dal Consiglio Direttivo.

Gli associati "onorari" sono persone fisiche o giuridiche che si sono particolarmente distinte per la loro attività nel mondo culturale, economico, industriale, commerciale e politico, attività rivolta allo sviluppo o al supporto della cultura del change management o del sistema economico nazionale. Essi, equiparati in tutto agli associati ordinari e portatori degli stessi diritti, sono nominati dal Consiglio Direttivo - su proposta del Presidente - e decadono allo scadere del Consiglio ma possono essere riconfermati dal Consiglio successivo. Sono esonerati dal versamento della quota associativa, ma possono elargire spontaneamente erogazioni non ricorrenti.

Tutti i soci hanno pari diritto di voto. Sono esclusi dal voto solo i minorenni.

Art. 4 - Poteri degli associati

Agli associati, che abbiano assolti i loro obblighi nei confronti dell'associazione, è garantita in ogni forma la piena partecipazione alla vita associativa con piena legittimazione attiva e passiva alle cariche associative.

Art. 5 - Obblighi degli associati

Gli associati s'impegnano a collaborare allo sviluppo e alle attività dell'Associazione, a sostenerne e valorizzarne l'immagine.

Gli associati fondatori e gli associati ordinari, sono obbligati altresì a versare, per tutto il periodo di permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal consiglio direttivo.

L'ammissione degli associati ordinari avviene su domanda degli interessati da redigersi per iscritto, con dichiarazione di accettare le norme statutarie.

Essa, è soggetta ad accettazione del consiglio direttivo, che verifica la piena determinazione del richiedente e l'assenza di motivi ostativi.

L'ammissione degli associati presuppone la piena accettazione dello spirito e della lettera delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti. Essa comporta, inoltre, l'obbligo di attenersi alla disciplina associativa e di osservare le deliberazioni prese dagli organi dell'associazione.

Tutti gli associati non potranno svolgere attività o professare pubblicamente idee che possano generare conflitti d'interesse con l'associazione o ne ostacolano l'operato. Non è consentita alcuna forma di appartenenza temporanea all'associazione inferiore al periodo temporale di un anno.

La quota associativa annuale non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è in alcun modo rivalutabile.

Art. 6 - Unitarietà e sezioni

L'Associazione è giuridicamente unitaria sull'intero territorio nazionale. Possono, peraltro, costituirsi Sezioni territoriali regionali o pluriregionali, che operino nei limiti del presente Statuto e secondo i programmi approvati dal Consiglio Direttivo.

Ogni sezione diverrà attiva dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo.

Ciascun associato non potrà appartenere a più di una sezione.

La sezione elegge tra i propri componenti un Presidente che avrà il compito di coordinarne l'attività e mantenere i rapporti con il Consiglio Direttivo.

Norme operative di maggior dettaglio per il funzionamento delle sezioni potranno essere emanate di volta in volta dal Consiglio Direttivo secondo quanto sarà da quest'ultimo ritenuto necessario od opportuno.

Art. 7 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per:

- morte o estinzione giuridica del soggetto;
- dimissioni, da presentarsi con lettera diretta al presidente o impersonalmente al consiglio direttivo dell'associazione;
- mancato pagamento della quota sociale;
- espulsione in seguito a constatata violazione delle norme statutarie o delle deliberazioni degli organi dell'associazione, o ad una condotta in contrasto con i fini che si prefigge l'associazione, ovvero per provvedimento emesso dal consiglio direttivo qualora l'associato sia incorso in una mancanza così grave da non consentire, per ragioni di rigorosa opportunità, la prosecuzione del rapporto associativo.

Art. 8 - Contributi associativi

Tutti gli associati, ad eccezione degli associati onorari, sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale.

Le quote annuali, diversificate per ciascuna categoria di associati, vengono stabilite ogni anno dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo fissa anche la parte di quota annuale che viene assegnata alle eventuali sezioni territoriali che verranno costituite.

Le quote associative, prescindendo dalla loro entità, non danno diritto ad alcuna prestazione supplementare da parte della associazione.

Art. 9 - Organi dell'associazione

Gli organi statutari dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente, con i Vice Presidenti;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Ad essi si affiancano, con i compiti specifici indicati dalle pertinenti disposizioni di questo statuto il Tesoriere, il Collegio dei Probiviri, il Comitato Scientifico, i Presidenti di Sezione.

Tutti gli organi sopra indicati permangono in carica 3 anni e sono rieleggibili indefinitamente. Il Presidente può essere rieletto per non più di due mandati.

Tutti i membri degli organi associativi prestano la loro attività senza percepire compensi.

Art. 10 - L'Assemblea degli associati

L'assemblea è organo deliberante dell'associazione. Di essa fanno parte tutti gli associati aventi diritto di voto, in regola con il pagamento della quota associativa.

Le sue deliberazioni, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti gli associati, compresi gli assenti e i dissenzienti.

Ciascun associato ha diritto a votare secondo quanto indicato all'art. 3.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta, da altro associato.

La delega ad un consigliere non è ammessa.

Ciascun associato non potrà, comunque, presentare più di tre deleghe.

Art. 11 - Riunioni dell'assemblea

L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente deve convocare l'Assemblea anche quando ne faccia richiesta motivata almeno un numero di associati che rappresenti un quinto della compagine associativa.

L'assemblea è convocata mediante avviso scritto da inviare ai soci, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione, per posta, fax o e-mail.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione, che può essere prevista anche un'ora dopo la prima, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di assenza, dal Vicepresidente designato, o, in caso di assenza, dal Vicepresidente più anziano, o, in caso di assenza, da un associato direttamente eletto dall'Assemblea. Il Segretario è nominato dal Presidente dell'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente di un numero di associati che rappresenti almeno la maggioranza del totale degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualora sia presente almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 12 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria, che si riunisce almeno una volta all'anno, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti esercitabili dagli associati presenti, in materia di:

- a) scelte e criteri generali di conduzione dell'associazione;
- b) programma annuale di iniziative, attività e investimenti;
- c) bilancio annuale consuntivo e bilancio preventivo;
- d) nomina dei componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Collegio dei Provisori;
- e) approvazione di eventuali Regolamenti interni;
- f) approvazione del contributo annuo dovuto dagli associati e delle sue modalità di versamento;
- g) ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo e che non sia stato definito di competenza dell'assemblea straordinaria.

Nelle deliberazioni dell'assemblea aventi ad oggetto la nomina dei componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti il voto può essere espresso anche per corrispondenza, con le modalità previste in apposito Regolamento.

Art. 13 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei voti esercitabili dagli associati presenti, in materia di:

- modifiche di Statuto;
- devoluzioni del patrimonio;
- acquisto vendita di beni immobili, stipula di affitti ultranovennali;
- scioglimento dell'Associazione, nomina ed attribuzione di poteri ai liquidatori.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione.

È costituito da non meno di 5 e non più di 15 membri eletti dall'Assemblea, che ne determina anche il numero complessivo, e scelti tra gli associati. Oltre a questi, fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo tutti i Past-President dell'Associazione.

In caso di dimissioni o di decesso di qualche membro è facoltà del Consiglio cooptare nuovi membri in sostituzione dei dimissionari o deceduti, o di coloro che siano stati dichiarati decaduti. Tali membri resteranno validamente in carica fino alla successiva Assemblea, la quale dovrà decidere in merito alla eventuale conferma della nomina.

Art. 15 - Poteri e competenze del Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, in conformità alla legge, allo statuto, e salvi i poteri degli altri organi dell'associazione.

Ad esso spettano pertanto in via esemplificativa e non tassativa, i seguenti poteri:

- a) accettare donazioni, liberalità e lasciti;
- b) richiedere ed incassare contributi;
- c) assumere obbligazioni;
- d) riscuotere crediti e pagare debiti;
- e) richiedere finanziamenti, prestando tutte le necessarie garanzie;
- f) concludere e risolvere contratti di lavoro;
- g) stipulare contratti di locazione, di affitto ed ogni altro contratto;
- h) acquistare ed alienare diritti di qualsiasi natura su beni mobili;
- i) stipulare convenzioni e contratti con enti pubblici o privati o con singoli individui;
- j) in generale compiere quanto necessario, nei limiti di legge e di statuto, e salvo quanto demandato all'assemblea, per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Rientrano, altresì, nella competenza del consiglio direttivo le seguenti attività e operazioni:

- l'impostazione dei programmi per lo svolgimento dell'attività dell'associazione, da sottoporre all'attenzione dell'assemblea;
- la predisposizione del bilancio finanziario, anche attraverso le deleghe operative previste nel presente statuto;
- l'istituzione di sedi periferiche, sezioni, rappresentanze;
- la formulazione di eventuali proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'assemblea straordinaria;
- la redazione di eventuali regolamenti interni, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione definitiva;
- la determinazione del contributo annuo dovuto dagli associati e delle sue modalità di versamento da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- l'espulsione degli associati per quanto previsto dall'art. 7;
- l'eventuale proposta dei candidati per il Collegio di Revisori dei Conti secondo quanto definito al successivo art. 21, da sottoporre all'Assemblea;
- l'assunzione, in generale, di qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell'associazione, che non sia, per legge o per statuto, demandato all'assemblea;
- la proposizione all'assemblea della nomina del Collegio dei Proviviri.

Il consiglio direttivo può, in via eccezionale, con provvedimenti di volta in volta motivati, delegare parte dei suoi poteri di gestione ad uno o più dei propri membri.

Art. 16 - Compiti operativi del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- assicurare la gestione dell'associazione;
- attuare le deliberazioni dell'Assemblea;

- promuovere e pianificare le iniziative in relazione agli scopi sociali, comprese quelle delle sezioni;
- eleggere il Presidente, i Vice Presidenti e il Tesoriere;
- nominare i membri del Comitato Scientifico ed il relativo presidente;
- nominare i rappresentanti dell'Associazione presso gli enti esterni;
- decidere sulla ammissione e sulla non ammissione di nuovi associati e deliberare in merito ad eventuali espulsioni di associati;
- proporre l'entità e le modalità di pagamento delle quote associative, salvo le quote associative per il primo anno di esercizio che sono determinate dal Presidente nominato in sede di costituzione dell'associazione;
- approvare le relazioni del bilancio predisposte dal Tesoriere da sottoporre all'Assemblea degli associati;
- fissare le date delle elezioni ed i regolamenti per lo svolgimento delle stesse;
- nominare, su proposta del Presidente, gli associati onorari.

Art. 17 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio è convocato dal Presidente, ogni volta che egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri, mediante avviso da inviare a tutti i consiglieri almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la riunione, per posta, fax o e-mail.

In caso di urgenza è consentita la convocazione mediante telegramma inviato non oltre tre giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto del Presidente o da un Vice Presidente designato dal Presidente o, in assenza di designazione, dal Vice presidente più anziano o da un membro del Consiglio eletto a maggioranza dei presenti.

Tutte le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente che presiede in sua assenza.

In caso di assenza di un componente del consiglio dalle riunioni dello stesso ripetuta per tre volte consecutivamente è facoltà del Presidente informare della questione il Collegio dei Past President che esaminerà il problema e, se a suo insindacabile giudizio non ravviserà fondati motivi per tali assenze, potrà decretarne senza possibilità di appello la decadenza dalla carica di consigliere dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo ed all'interessato.

Il Presidente designa un segretario che stila il verbale delle riunioni, controfirmato dal Presidente.

Allo scopo di assicurare la continuità gestionale dell'Associazione, ogni nuovo Consiglio Direttivo viene eletto in un periodo che va dai 3 ai 6 mesi prima della scadenza del precedente; il nuovo Consiglio si riunisce e provvede alla nomina del nuovo Presidente.

Nel periodo di sovrapposizione tra il nuovo Consiglio e quello uscente è sempre quest'ultimo che provvede alla gestione dell'Associazione; in questo periodo i membri del nuovo Consiglio possono partecipare alle riunioni di Consiglio, ma senza diritto di voto.

SEZIONE 3°

Il Presidente, i Vice Presidenti, il Tesoriere e gli altri organi associativi

Art. 18 - Il presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra tutti i suoi componenti.

Ad esso spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma della medesima.

Inoltre egli convoca e presiede le assemblee e le riunioni del consiglio direttivo.

Sono altresì suoi compiti:

- a) attuare le deliberazioni del Consiglio Direttivo, impartendo le conseguenti direttive di governo dell'Associazione;
- b) assumere, licenziare e promuovere il personale dipendente dell'Associazione fissandone la relativa retribuzione, nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- c) curare la gestione corrente delle attività;
- d) nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, che deve poi ratificarne l'operato nella prima riunione, nei limiti in cui ciò rientri nella gestione ordinaria ed a condizione di averne previamente informato con nota scritta uno dei Vice Presidenti;
- e) sottoscrivere tutti gli atti compiuti dall'associazione;
- f) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali di qualsiasi tipo, anche con gestione a distanza, telematica, via internet ecc., e procedere a tutte le operazioni finanziarie nei confronti di tutti gli enti, con l'avvertenza che, per pagamenti o movimenti di denaro eccedenti l'ammontare di euro 10.000,00 (diecimila/00) l'operazione potrà essere condotta esclusivamente con l'avvallo e la firma congiunta di uno dei Vice Presidenti e/o del Tesoriere, salvo il caso che detti pagamenti siano conseguenza di operazioni deliberate in modo specifico dal Consiglio Direttivo nell'ambito di budget definiti dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Presidente, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti, può conferire ad altri membri del Consiglio Direttivo o ad associati o a terzi procure per la gestione di attività varie dell'associazione, previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento o dimissioni del Presidente le sue funzioni passano temporaneamente ad un Vice Presidente da lui designato o, in assenza di designazione, al Vice Presidente più anziano, e, nel caso, il Consiglio Direttivo provvede successivamente alla nomina di un nuovo Presidente.

È possibile, per particolari meriti, l'elezione da parte del Consiglio Direttivo di un Presidente Onorario senza poteri.

Art. 19 - I Vice Presidenti

I Vice Presidenti vengono eletti in numero massimo di 3 dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Essi collaborano con il Presidente allo svolgimento delle principali attività dell'Associazione, con responsabilità nei settori definiti dal Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo e sovrintende alla gestione amministrativa dell'Associazione. Prepara il bilancio e la relazione annuale da sottoporre all'esame dei revisori e del Consiglio Direttivo per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea degli associati.

Art. 21 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da un membro supplente, nominati dall'assemblea per un triennio.

La carica di Presidente del Collegio è attribuita dall'Assemblea ad un Revisore che sia iscritto al registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Revisore, subentrano temporaneamente i supplenti in ordine di età. La successiva assemblea deve provvedere alla nomina dei nuovi componenti per l'integrazione del Collegio stesso. Se con i supplenti non si riesce a completare il collegio o se in caso di necessità di sostituzione del Presidente non vi è un altro sindaco che sia iscritto al pubblico Registro dei Revisori Contabili che possa sostituirlo, il Consiglio Direttivo deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per il reintegro del Collegio stesso.

Il collegio deve controllare l'amministrazione della Associazione e la regolare tenuta dei libri sociali.

I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee. La loro presenza è comunque richiesta in occasione della presentazione del bilancio al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea.

Art. 22 - Il Collegio dei Probiviri

Costituisce organo consultivo primario dell'Associazione il Collegio dei Probiviri, nominato dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e che include di diritto tutti gli ex-Presidenti dell'Associazione.

Il Collegio si compone di tre membri scelti tra gli associati con particolari requisiti di onorabilità e professionalità, ai quali si aggiungeranno nel tempo tutti gli ex-Presidenti dell'associazione. Durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.

Il Collegio è validamente costituito a condizione che sia assicurata la partecipazione di almeno tre membri.

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di disciplina interna. Il Collegio è convocato per iscritto su iniziativa di almeno uno dei suoi membri o del Presidente dell'Associazione.

In occasione dell'elezione del Presidente, il Collegio riceve le candidature e le presenta al Consiglio Direttivo.

Il Collegio considera valide solo le candidature pervenute entro 7 giorni dalla data fissata per l'elezione.

Il Collegio si pronuncia in merito ad ogni controversia interna relativa alla vita dell'associazione. Ad esso devono essere inoltrati gli eventuali reclami dei soci espulsi e dei membri del Consiglio Direttivo dichiarati decaduti.

Decide a maggioranza dei presenti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di intervento e presenta le sue conclusioni al Consiglio Direttivo, corredandole di motivazione.

Art. 23 - Il Comitato Scientifico

L'organo di massima valenza tecnica dell'Associazione è il Comitato scientifico, costituito da un Presidente e da un massimo di 9 membri, nominati dal Consiglio Direttivo fra personalità del mondo aziendale, scientifico, universitario, economico, editoriale, associativo che si siano distinte per le particolari conoscenze nel campo del change management.

I componenti del Comitato Scientifico durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.

Sono compiti del Comitato Scientifico:

- formulare proposte sulle attività scientifiche dell'Associazione;
- curare i rapporti di collaborazione fra l'Associazione ed Enti tecnici e scientifici nazionali ed internazionali;
- promuovere e coordinare attività di ricerca;
- collaborare all'aggiornamento dell'archivio tecnico;
- collaborare all'impostazione di corsi, seminari, convegni.

Art. 24 - I Presidenti di Sezione

La guida operativa delle diramazioni periferiche dell'Associazione, compete ai Presidenti di Sezione.

Ciascuna sezione elegge tra i propri associati, con modalità concordate con il Consiglio Direttivo, il proprio Presidente. Alle votazioni partecipano gli associati appartenenti alla specifica sezione, secondo i diritti di voto stabiliti al precedente art. 3.

I Presidenti di sezione durano in carica 3 anni e possono essere rieletti. Essi coordinano tutte le attività della sezione e tengono i contatti con la sede centrale e con gli altri organi dell'associazione.

SEZIONE 4°

Patrimonio, Contabilità e Scioglimento

Art. 25 - Il patrimonio

Il patrimonio sociale è formato da:

- i proventi delle quote sociali;
- i beni mobili, immobili ed i valori che per acquisti, lasciti, donazioni ecc. divengono di proprietà dell'Associazione;
- le giacenze e i risultati dell'attività finanziaria derivante dalle attività connesse ed accessorie, e strumentali all'attività principale;
- gli eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio;
- gli eventuali avanzi delle quote annuali versate dagli associati;
- gli eventuali proventi per iniziative economiche condotte in subordine ai fini statutari, in termini marginali e comunque collaterali rispetto all'oggetto principale.

Il patrimonio sociale è anche costituito da ogni altra entrata o bene mobile o immobile che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'associazione non può distribuire, neppure in forma indiretta, ad alcuno dei propri associati o sostenitori eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Questi ultimi devono, senza limitazione alcuna, essere integralmente impiegati nel perseguimento e nel finanziamento dei fini istituzionali.

Art. 26 - Rendiconto finanziario ed economico

La gestione finanziaria dell'associazione è suddivisa in esercizi annuali con decorrenza dal 1 gennaio al 31 dicembre.

I bilanci preventivo e consuntivo devono essere predisposti dal consiglio direttivo entro il primo quadrimestre dalla chiusura dell'esercizio per essere tempestivamente sottoposti all'approvazione dell'assemblea.

Oltre allo stato patrimoniale e al conto economico, il bilancio deve prevedere una nota integrativa illustrativa delle poste.

Al bilancio va anche allegata, se predisposta, la relazione del comitato esecutivo.

La nota integrativa sugli affari in corso deve esprimere una fedele e veritiera rappresentazione sintetica sulle condizioni finanziarie, con ogni particolare considerazione per gli eventi di particolare importanza occorsi anche dopo la conclusione dell'anno finanziario, nonché per le prospettive di più immediata incombenza.

Il bilancio e la nota integrativa devono essere corredati dalla relazione del collegio dei revisori.

I documenti predetti, insieme alla relazione dei revisori di cui al precedente comma, devono essere consegnati all'assemblea degli associati subito dopo il loro completamento.

Art. 27 - Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione avviene in tutti i casi contemplati dal codice civile e qualora lo deliberi l'assemblea straordinaria.

L'assemblea, con il quorum previsto dall'art. 13, nomina i liquidatori, determinandone i poteri.

Il residuo netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto, secondo le indicazioni dell'assemblea, a norma dell'art. 111 quinquies lett b) del T.U.I.R. 16 dicembre 1986, n. 917, ad altra associazione con finalità analoghe sentita l'Agenzia per il terzo settore istituita con D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329.

Art. 28 – Rinvio

Per quanto non previsto dalle norme del presente statuto, si fa riferimento alle norme della legge italiana in materia di associazioni senza scopo di lucro.

Milano, 18 dicembre 2012

Consiglio Direttivo

Lucia Buscaglia

Maurizio Cosco

Stefano Masino

Maira Masper

Salvatore Merando

Riccardo Sebastiano Piaggi

Gianfranco Rebora

Giovanni Sgalambro

Tullio Spadone

Giancarlo Traini

Alessio Vaccarezza